



Comune di Joppolo Giancaxio

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 02 DEL 03.01.2018

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile di P.O. del Settore Tecnico all'Arch.

Giuseppe Gueli - Proroga Convenzione fino al 30.06.2018.

L'anno Duemiladiciotto, addì Tre del mese di Gennaio in Joppolo Giancaxio e nella Residenza Municipale.

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26/10/1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

VISTA la Legge 8.6.1990 n° 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, n° 48 e come modificata dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000;

VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44 e la L.R. 23/97

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 31 del 16.07.2014 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune SANTA ELISABETTA ed il Comune di IOPPOLO GIANCAXIO per l'utilizzo congiunto del dipendente Arch. Giuseppe Gueli, in ultimo prorogato con propria determinazione sindacale n. 03 del 10.01.2017 fino al 31.12.2017, dando atto che il dipendente Gueli presterà la propria attività lavorativa per n. 6 ore d'obbligo, settimanali (il Venerdì) presso questo Comune come orario in Convenzione così come concordato per vie brevi tra i Comuni interessati, e le restanti 30 ore presso il Comune di Santa Elisabetta ;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità dei servizi espletati è necessario procedere ad una ulteriore proroga della convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta, con nota prot. n.30 del 03.01.2018 ha manifestato la propria disponibilità a prorogare la convenzione in oggetto;

DATO ATTO che l'Arch. Gueli, dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, in servizio presso il Comune di Santa Elisabetta, interpellato in proposito, si è reso disponibile a prestare servizio presso l'ufficio tecnico di questo Ente ;

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare la convenzione già stipulata con il Comune di Santa Elisabetta all'utilizzo dell'Arch. Giuseppe Gueli presso il Comune di Joppolo Giancaxio per 6 ore la settimana, fino al 30 Giugno 2018, a tempo parziale;

VISTO inoltre, il comma 10 dell'art. 50 del D.lgs n° 267/2000 che demanda al Sindaco l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna così come prevede il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che le posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/99, sono assegnate ai dipendenti appartenenti alla categoria D, nominati con decreti sindacali, quali responsabili dei Servizi, ai sensi dell'ex art. 51 comma 3 bis delle 142 del 90 e titolari in via esclusiva delle competenze indicate all'ex art. 51 comma 3 della stessa legge, oggi art. 107 del D. lgs. 267 del 2000;

Considerato che il combinato dell'art. 11 e del comma 4 all'art. 14 del CCNL 22.1.2004, secondo parere della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, si evince la possibilità di assegnazione delle P.O. anche per le attività lavorative assegnate a personale di altre amministrazioni che comportano un impegno lavorativo inferiore al 50% rispetto all'ordinario tempo di lavoro.

Valutato che la nomina dell'Arch. Giuseppe Gueli costituisce ampia garanzia di qualificazione professionale, idonea al perseguimento degli obiettivi programmati e di efficace gestione contabile finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di conferire all'Arch. Giuseppe Gueli la responsabilità di P.O. e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs n° 267/2000 stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza idonea al perseguimento degli obiettivi programmati e di una efficace gestione dell'ufficio tecnico;

Valutato che le esigenze organizzative dell'ente necessitano, un impegno orario aggiuntivo del suindicato lavoratore, extra d'obbligo di 12 ore settimanali ;

Dato atto che tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa configura una duplice fattispecie di prestazione lavorativa a "scavalco d'eccedenza" (art. 1 c. 557 L.n. 311/2004) e a "scavalco condiviso" (art. 14 CCNL 2004) così definiti e ammessi con deliberazione 18/10/2013 n. 448 della Corte dei Conti sez. Controllo Lombardia;

Considerato che similmente si erano espressi con vari pareri sia il Consiglio di Stato, parere n. 2141/2005 che il Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale Autonomie con circolare n. 2 del 21/10/2005, soprattutto per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale che nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, non deve superare le 48 ore settimanali;

Vista la L.R. 26 agosto 1992 n° 7, così come modificata ed integrata dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993 n° 26;

Vista la Legge 8.6.1990 n° 142, come recepita con L.R. 11.12.1991 n° 48 e come modificata dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Vista la Legge regionale 3.12.1991 n° 44;

Vista la Legge Regionale 5.7.1997 n° 23;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 7 lett. B) del CCNL del 14.9.2000;

Visto il D. lgs n° 267/2000;

Visto il D.L. 112/2008 con convertito con legge n° 133/2008;

DETERMINA

PROROGARE la convenzione già stipulata con il Comune di Santa Elisabetta con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.07.2014, successivamente prorogata, da ultimo, con propria determinazione sindacale n.03 del 10.01.2017, per l'utilizzo dell'Arch. Giuseppe Gueli presso il Comune di Joppolo Giancaxio per 6 ore settimanali, **fino al 30 Giugno 2018**, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, e le restanti 30 ore d'obbligo presso il Comune di Santa Elisabetta.

DARE ATTO che, rimangono invariate tutte le condizioni previste dalla convenzione in atto, compreso lo svolgimento delle 12 ore extra orario d'obbligo ex art.1, c.557 L.n.311/2004.

CONFERIRE, per i motivi di cui alla premessa, all'Architetto Giuseppe Gueli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santa Elisabetta, Cat. "D" posizione economica "D6", l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Joppolo Giancaxio, sino al 30.06.2018;

ATTRIBUIRE allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267 del 2000 e per l'effetto la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica del Comune di Joppolo Giancaxio fino al 30.06.2018;

ATTRIBUIRE ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 81/2009 e s.m.i, all'Arch. Giuseppe Gueli sopra generalizzato, la responsabilità in ordine alla gestione tecnica amministrativa e finanziaria degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;

CORRISPONDERE al predetto dipendente per il totale delle ore prestate (18 ore per il Comune di Joppolo Giancaxio), il compenso equivalente al trattamento economico previsto dal CCNL per il personale collocato nella categoria D6, da rimborsare, per le 6 ore in convenzione, al Comune di Santa Elisabetta;

CORRISPONDERE altresì al predetto dipendente per l'espletamento delle funzioni gestionali l'indennità minima di posizione prevista da CCNL a titolo di retribuzione di posizione da parametrare alle ore di servizio prestato a questo Ente;

CORRISPONDERE al predetto dipendente, la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di rimborso spese forfettario;

SEGNALARE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Amministrativo/Vigilanza ed al Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempimenti consequenziali;

TRASMETTERE il presente atto al Comune di Santa Elisabetta ed al dipendente interessato;

DARE ATTO, infine, che la presente determinazione sarà trasmessa al personale interessato che ne curerà la diffusione all'interno dell'Area di appartenenza oltre che pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente per giorni 15 consecutivi.

Il Sindaco
Angelo Giuseppe Portella

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____

Ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91;

Joppolo Giancaxio, li _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
Com.te Eugenio Specchi

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime parere _____

Ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91;

Si attesta la copertura finanziaria

Joppolo Giancaxio, li _____

Il Responsabile Settore Finanziario
Rag. Calogero Zuccarello

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
JOPPOLO GIANCAXIO
Alla c.a. Ufficio Segreteria

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto/a GUELI GIUSEPPE, nato/a Sante Elisabetta il 03-04-1969
res. Sante Elisabetta via in qualità di Responsabile "P.O."
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.


si impegna

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi

Luogo e data

Joppolo G. 03-01-2018

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)



D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li _____

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____

al _____

Al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale _____

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente
DETERMINAZIONE SINDACALE è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che
contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale